

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1469**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PEDRAZZINI e BOLDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002**

—————

Modifica dell’articolo 263 del codice civile in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la posizione giuridica dei figli naturali è stata equiparata a quella dei figli legittimi. Peraltro, se tale tendenza ha trovato completa attuazione nei principali istituti, quali la successione o il riconoscimento, altrettanto non può dirsi per quanto concerne il procedimento di «impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità» (articolo 263 del codice civile) che corrisponde, per i figli legittimi, al cosiddetto «disconoscimento».

L'articolo 263 del codice civile non è stato modificato con la novella del 1975, non si ponevano infatti per questa azione i dubbi suscitati dall'articolo 235 del codice civile, modificato soprattutto per quanto attiene alla legittimazione attiva, prima prerogativa esclusiva del padre, poi attribuita anche alla madre ed al figlio; ma principalmente non si riscontrava nella ricerca della verità sulla paternità naturale alcun ostacolo quale poteva essere, per il disconoscimento del figlio legittimo, il *favor legitimitatis*.

L'istituto del disconoscimento di paternità del figlio legittimo è fondato sul «principio di legalità», come si desume da molteplici aspetti, tra cui: la presunzione della condizione di figlio legittimo del figlio concepito in costanza di matrimonio (articoli 231 e 232 del codice civile); le condizioni previste per l'esperibilità dell'azione (articolo 235 del codice civile); la limitazione dei soggetti legittimati attivi all'esercizio dell'azione (il padre, la madre e il figlio che abbia raggiunto la maggiore età o un curatore speciale qualora il minore abbia raggiunto il sedicesimo anno di età), nonché il breve termine di prescrizione (sei mesi per la madre, un anno per il padre).

Per contro, l'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale è ispirata al «principio di verità», in quanto l'azione non è soggetta a termine di prescrizione e può essere esperita non soltanto dall'autore del riconoscimento e dal figlio medesimo, ma altresì da chiunque vi abbia interesse (articolo 263 del codice civile). In altre parole, il figlio nato fuori dal matrimonio, a differenza del figlio legittimo può, per quanto concerne l'elemento presuntivo della paternità, in qualsiasi momento e ad istanza di chiunque vi abbia interesse, vedersi modificare lo *status* e la propria identità.

Dai soli elementi sopra illustrati non può dubitarsi, pertanto, della disparità di trattamento delle due situazioni; disparità che di fatto ribadisce quella disegualianza tra figlio naturale e figlio legittimo che la riforma del 1975, in attuazione dei principi costituzionali, ha cercato di eliminare, lasciando spazio a forti dubbi di legittimità costituzionale della disciplina.

Numerose sono state le decisioni con cui i giudici di merito hanno ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma, sollevate in corso di causa con riferimento all'articolo 263 del codice civile, specie nella parte in cui non prevede un termine di prescrizione dell'azione o riconosce il diritto all'esercizio dell'azione a chiunque abbia interesse (cfr. Trib. Genova 8 novembre 1983, in *Foro ital.* 1985, I, 325; Trib. Lucca 5 giugno 1984. *Dir. Fam.* 1984, 418; Trib. Ravenna 22 ottobre 10/1986 in *Giur. Costit.*, 1987, 112, 3 e Cass. 3 agosto 1990 n. 7798; Trib. di Napoli 10 luglio 1996 in *Giur. Merito* 1997, 501; Trib. Bolzano 21 settembre 1990, su cui si è pronunciata la Corte costi-

tuzionale con sentenza n. 158 del 18 aprile 1991).

In alcune di queste sentenze i giudici hanno ritenuto violati dalla disposizione codicistica non solo precetti costituzionali, ma diritti inderogabili quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'articolo 8 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nell'intento di giustificare la palese disparità di trattamento prevista dagli articoli 244 e 263 del codice civile non paiono convincenti.

a) I giudici sostengono che diverse sono le ragioni che ispirano le due normative in esame: per la prima varrebbe il principio superiore che ogni falsa apparenza di *status* deve cadere, da cui l'imprescrittibilità dell'azione; per la seconda varrebbe «la presunzione *pater est is quem iustae nuptiae demonstrant* superabile solo, per il *favor legitimitatis*, con la decadenza del breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento», (così Corte costituzionale sentenza n. 158 del 18 aprile 1991).

Al riguardo è sufficiente, tra altre argomentazioni, osservare che dallo stesso tenore letterale dell'articolo 263 del codice civile, che prevede che «il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità», si trae la deduzione che il legislatore, non prevedendo l'obbligo di iniziare l'azione di impugnazione del riconoscimento per falsità, non ha inteso perseguire in modo assoluto l'obiettivo di accertare la verità in ordine al rapporto di filiazione, ma ha lasciato aperta la possibilità che, di fronte ad un riconoscimento obiettivamente non veridico, non sia promossa la relativa impugnazione. Risulta quindi palese che se fosse stato intendimento del legislatore assicurare in ogni caso che il minore non sia riconosciuto da falsi genitori

la nonna avrebbe detto «il riconoscimento deve essere impugnato...».

b) La Corte Costituzionale, forse nel tentativo di difendere il proprio (vecchio ed ingiustificato) orientamento sul punto ha motivato alcune sentenze di rigetto della questione sul presupposto, tautologico, «dell'evidente diversità» delle situazioni e degli istituti presi in esame (sul punto cfr. Cass. 24 maggio 1991, n. 5886, in *Giur. Ital.* 1992, 1, 449). In realtà risulta palesemente non conforme al precetto costituzionale ed alle recenti disposizioni normative, volte a parificare i diritti dei figli naturali a quelli legittimi, mantenere in vigore una disciplina e difenderne l'efficacia normativa, assumendo che «l'imprescrittibilità» della relativa azione si spiega in relazione alla peculiare natura delle azioni di stato, le quali incidono in materia dominata da interessi pubblicistici e quindi sottratta alla disponibilità dei privati» (così in *Giurisprudenza del diritto di famiglia*, Giuffrè, IV edizione, III, La filiazione, pag. 214), il tutto quasi a voler pretendere che le parallele disposizioni dettate in materia di filiazione legittima non vantino anche natura di azioni di stato!

c) Per altri versi la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità dichiarando che la previsione di un termine di prescrizione ed altri interventi di adeguamento della normativa «sono aspetti devoluti ai poteri discrezionali del legislatore (motivazione cui la Corte costituzionale ha fatto riferimento sin dal 1967. sentenza n. 58 in *Foro Ital.* 1967. I. 897)».

Le norme che regolano l'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale sollevano dubbi di costituzionalità anche sotto altri aspetti. Basti pensare, ad esempio, al profilo dell'interesse del minore, la cui valutazione costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di dichiarazione di paternità o maternità naturale, secondo l'interpretazione dell'articolo 274 del codice civile espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza 20

luglio 1990 n. 341, mentre un'analogha valutazione non è prevista dalle norme sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale.

Merita inoltre rimarcare l'illogicità, probabilmente frutto di una mera dimenticanza del legislatore della riforma, del fatto che mentre il Tribunale deve farsi carico di valutare e tutelare l'effettivo e principale interesse del minore, nel caso di riconoscimento tardivo contestato dal primo genitore (articolo 250, quarto comma del codice civile), altrettanto non è previsto nell'ipotesi di impugnazione del riconoscimento. A tale stregua si giunge alla paradossale conclusione per cui il *favor veritatis* può addirittura collidere con l'interesse del figlio alla pronuncia.

Il Tribunale ordinario di Napoli, fra i tanti che hanno sollevato la questione, dubitando della legittimità costituzionale dell'articolo 263 del codice civile, nella parte in cui viene prevista con criterio di automaticità l'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, senza alcuna possibilità di valutazione del concreto interesse del minore al provvedimento giudiziale, con sentenza del 21 Giugno 1996, *Riv. Fam. e persone*, 1997, 82, ha rimesso gli atti al giudizio della Corte costituzionale.

Questa si è pronunciata, giudicando infondata la questione e sottolineando ancora una volta la superiorità del principio di verità, rispetto alle esigenze di valutazione dell'interesse del minore. La falsità del riconoscimento, ha affermato il giudice delle leggi, lede il diritto del minore alla propria identità, ed è ineliminabile l'esigenza di assicurare una corrispondenza tra verità naturale e certezza formale. In effetti, il diritto all'identità personale può essere considerato principio generale del nostro ordinamento, principio che per i fanciulli è ribadito, in considerazione della intrinseca debolezza della categoria «minori», anche in sede internazionale della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (confronta l'articolo 7, specie nella parte in cui, in particolare, è previsto

che il minore «ha diritto a conoscere i suoi genitori»).

Ad una attenta lettura della sentenza emessa in materia e della dottrina formatasi sul punto riteniamo però di poter escludere che nel nostro sistema sussista un *favor* astratto, aprioristico e presuntivo, per la genitura biologica, e poter sostenere che sono primariamente da considerare le globali esigenze, presenti e future del minore. Del resto che l'intero sistema s'incetri sulla ricerca di una reale protezione dell'interesse del minore è comprovato dalle pronunce della Consulta in tema di adozione e affidamento dei minori. Fin dalla sentenza n. 198 del 1986 la Corte costituzionale ha infatti affermato che la cura dei diritti fondamentali del minore va attuata ricercando la soluzione che «in concreto» è la migliore per l'interesse del minore e che, conseguentemente, vanno attribuiti al giudice i poteri necessari per «consentirgli di individuare la soluzione più idonea a soddisfare gli interessi del minore (così Corte cost. n. 27 del 1991).

Inoltre, nella sentenza n. 303 del 24 luglio 1996, la Corte, in risposta a quella dottrina che, sempre in tema di adozione, si era chiesta se la tutela dell'interesse del minore non dovesse essere affidata a criteri più elastici che consentano valutazioni di mera opportunità, ha affermato che la tutela effettiva della personalità e dell'interesse del fanciullo implica che sia riconosciuta la possibilità che il giudice valuti l'eccezionale necessità di consentire, proprio nell'interesse del minore, che questi sia inserito nella famiglia di accoglienza anche (addirittura) se l'età dell'adottante superi quella prevista dalla legge (così nota a commento, *Giur. Merito*, 1997, 505).

Dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo 263 del codice civile sorgono anche sotto un altro profilo (Trib. Lucca 5 giugno 1984, *Foro Ital.*, 1985, I, 285), apparendo «irrazionale che l'impugnativa del riconoscimento sia concessa a qualsiasi interessato, anche successivamente alla legittimazione, essendo viceversa vietato il riconoscimento

del figlio naturale in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato (articolo 253 del codice civile)».

La Corte costituzionale ha nuovamente ritenuto la questione non fondata. Le due norme sarebbero ispirate da opposte e confliggenti finalità e corretta sarebbe, di conseguenza, la divergente disciplina.

In dottrina sono state sollevate più che fondate perplessità su tale superficiale valutazione. «A chi scrive sembra giusto, in linea con la tendenza manifestata dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia e con altri istituti, tra i quali, non ultimo, quello dell'adozione, che venga effettuata una scelta che contemperì l'esigenza di adeguare la realtà biologica a quella giuridica, consentendo ampi spazi alla ricerca della verità e garantendo, nel contempo, quella certezza e quella stabilità che discendono dall'affermazione della legalità. Difatti, è opportuno da una parte che il diritto si adegui alla realtà, la riconosca e la affermi, d'altra parte che colui che ha effettuato un riconoscimento, libero e volontario, non possa liberarsi con grande facilità dell'onere che si è assunto e delle conseguenti responsabilità genitoriali. Una soluzione in proposito potrà aversi soltanto attraverso un adeguato e necessario intervento che sottoponga ad un congruo termine di prescrizione anche l'azione di disconoscimento del figlio naturale da parte di chi liberamente ne ha effettuato il riconoscimento. Invero, se nei riguardi del figlio legittimo la previsione di un preciso e contenuto termine entro il quale colui che risulta essere il genitore, può agire per chiedere il disconoscimento della paternità, è posta a tutela

della identità della persona e dello *status*, la cui sussistenza non può essere messa in dubbio e rimossa *ad libitum* da colui che appare essere il genitore, non si comprende e non si intravedono motivazioni per cui una pari ed identica tutela non sia accordata al figlio naturale che, allo stato della legislazione, può vedere modificato il proprio *status* e la propria identità personale (addirittura) da colui che lo ha riconosciuto anche se consapevole dell'insussistenza del vincolo di filiazione biologica» (così Filippo Tortorici in *Dir. Fam. e pers.*, 1995, 1026).

Alla luce dei rilievi che precedono risultano di tutta evidenza le molteplici incongruenze che l'istituto in questione lamenta. Incongruenze che non sono giustificate o almeno non sono più giustificate da oggettive ragioni, e che non hanno trovato ad oggi seria tutela in sede giurisdizionale, tanto da indurmi a pensare che fosse indispensabile presentare una personale proposta di legge, onde prevedere anche per l'istituto di impugnazione del riconoscimento non veritiero adeguati termini di prescrizione dell'azione (sei mesi per la madre e un anno per il padre), precise condizioni di ammissibilità dell'azione stessa (legittimazione a favore dei soli genitori, dell'interessato o chiunque vi abbia interesse entro un termine prestabilito), valutazione dell'interesse del minore alla pronuncia.

Le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nell'intento di giustificare la palese disparità di trattamento prevista dagli articoli 244 e 263 del codice civile non paiono infatti più convincenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia un interesse giuridicamente protetto.

Nel decidere sulla domanda di cui al primo comma il giudice deve tenere conto dell'interesse del figlio a mantenere o meno lo *status* derivante dal riconoscimento contestato.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

I termini dell'azione sono quelli previsti dall'articolo 244».



